

2. le date alle quali le somme da recuperare sono state messe a disposizione delle società interessate del gruppo BKK;
3. una relazione sui progressi compiuti e sulle misure adottate per conformarsi alla presente decisione.

Articolo 9

Qualora le autorità norvegesi dovessero incontrare gravi difficoltà che impediscano loro di rispettare l'uno o l'altro dei termini di cui agli articoli 7 e 8, esse devono informare l'Autorità di dette difficoltà. A condizione che le autorità norvegesi presentino una giustificazione adeguata, l'Autorità può prorogare i termini, conformemente al principio di leale collaborazione.

Articolo 10

Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA,

Arne RØKSUND
Presidente
Membro del Collegio responsabile

Stefan BARRIGA
Membro del Collegio

Árni Páll ÁRNASON
Membro del Collegio

Meljo-Menie JOSÉPHIDÈS
Controfirmataria in qualità di direttrice,
Affari giuridici e amministrativi

23CE0634

